

## Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/019.74.52  
via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195  
avvocatomedici@gmail.com - carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Spett.le **Agenzia delle Entrate**  
Direzione Centrale del Personale  
Via Giorgione, 159  
00147 - Roma

Nola, 2/1/2012

**Oggetto:** Incarichi dirigenziali conferiti a funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale – Sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 1° agosto 2011, n. 6884 - Atto di diffida e costituzione in mora e contestuale istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod.

Per la **Dirpubblica (Federazione dei Funzionari, delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie)**, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rapp.te, il dott. Giancarlo Barra, nonché il dott. Giovanni Inglese, in qualità di Responsabile nazionale del Dipartimento Dirpubblica “Amministrazioni ed Enti della Fiscalità”, i quali, nella loro qualità, sottoscrivono la presente assistiti dall’avv. Carmine Medici, presso il cui studio eleggono domicilio in **Nola (NA), alla via on.le Francesco Napolitano, n. 103**

### Premesso

1. – Che, con ricorso iscritto al n. R.G. 4949/10, la Dirpubblica ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma la delibera del Comitato di Gestione n. 55 del 2/12/2009, con la quale è stato sostituito l’art. 24 del Regolamento di amministrazione, consentendo il conferimento, fino al 31/12/2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale;

2. - che, a seguito della **sentenza 13 gennaio 2011, n. 260**, codesta spett.le Agenzia delle Entrate ha dichiarato che su 1.143 posizioni dirigenziali, solo 376 risultavano coperte da dirigenti mentre le restanti posizioni disponibili, per un totale di 767, erano state coperte mediante incarichi conferiti a funzionari non dirigenti (v. nota prot. n. 2011/19556 del 3/2/2011);

3. – che, con **sentenza 1° agosto 2011, n. 6884**, la Sezione II del T.A.R. Lazio – Roma ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato la delibera del Comitato di Gestione n. 55 del 2/12/2009, facendo proprie le deduzioni formulate dalla ricorrente Federazione Dirpubblica a sostegno dei motivi di impugnazione proposti;

4. – che, specificamente, la ricorrente Federazione Dirpubblica aveva dedotto che:

- l'art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione, di volta in volta sostituito con apposite ulteriori deliberazioni dal Comitato di gestione nel suo inciso finale (che veniva, quindi, sostituito con: «*comunque fino al 31 dicembre 2006*», «*comunque fino al 31 dicembre 2007*»; «*comunque fino al 31 dicembre 2008*»; «*comunque fino al 31 dicembre 2009*»; «*comunque fino al 31 dicembre 2010*») – era all'origine di una prassi illegittima consistente nel conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, che, configurati, almeno in un primo momento, come reggenze provvisorie, in realtà, tale configurazione non avevano mai rivestito, violando così gli artt. 19 e 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod.;

- che, in particolare, le mansioni superiori alle quali è assegnato il prestatore di lavoro devono essere quelle corrispondenti alla «qualifica immediatamente superiore» nell'ambito del sistema di classificazione del personale disciplinato dai contratti collettivi, per cui è illegittimo il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario non in possesso della relativa qualifica, dal momento che quest'ultimo, anche quando appartenente alla posizione più elevata del sistema di classificazione, appartiene ad una «*diversa carriera*» e non è in alcun modo paragonabile alla figura del dirigente, non avendone l'autonomia né gli obblighi di risultato, ciò con la conseguenza per cui, configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001;

- che, come stabilisce l'art. 52, co. 5, cit., «*al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una*

*qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave»;*

- che, sotto questo profilo, lo svolgimento temporaneo di incarichi dirigenziali è stato ricondotto tra i contenuti professionali di base propri della terza area funzionale, così come definiti dall'Allegato "A" del C.C.N.L. del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004, per cui l'assegnazione dei predetti incarichi, non configurando esercizio di mansioni superiori dirigenziali, se contenuto nei ristretti limiti della temporanea reggenza, non comporterebbe il diritto al trattamento economico dirigenziale;

- che, pertanto, l'art. 24 del Regolamento di amministrazione, nel prevedere che l'incarico provvisorio deve essere conferito mediante la «*stipula*» di «*contratti individuali di lavoro a termine... con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti*», non contempla affatto l'ipotesi di un incarico di temporanea reggenza ma il conferimento di un vero e proprio incarico dirigenziale, collocandosi, in questo modo, in rotta di collisione con i principi di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001;

- che, naturalmente, i principi di cui agli artt. 19 e 52 ult. cit., non sono derogabili da fonti di natura regolamentare, per cui anche l'ultimo atto deliberativo con il quale è stato modificato e/o sostituito l'art. 24 del Regolamento di amministrazione, è illegittimo così come illegittimi e/o nulli devono ritenersi gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione della predetta disposizione regolamentare;

5. - che il T.A.R. Lazio – Roma, nel fare proprie le predette deduzioni, con la richiamata sentenza 1° agosto 2011, n. 6884, ha statuito che «**configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'art. 52 co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001**»;

6. – che, infine, ha osservato il Giudice Amministrativo, che «**a prescindere dalla bontà**» della ricostruzione delle ragioni che, nel tempo, avrebbero

impedito all'Agenzia delle Entrate di provvedere alla copertura di un numero così rilevante di posizioni dirigenziali mediante l'indizione di concorsi pubblici «e dalla possibile individuazione di cause di una situazione di fatto anche riferibili a condotte e determinazioni di pertinenza dell'amministrazione», «rimane il dato indiscutibile del contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del d. lgs. n. 165/2001. Una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto»;

7. – che, con sentenza 30 settembre 2011, n. 7636, il T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, ha accolto anche il ricorso, iscritto al n. R.G. 705/11, con il quale la scrivente Federazione Dirpubblica aveva impugnato il provvedimento n. 146687/2010 del 29/10/2010, con il quale era stata bandita una selezione «con modalità speciali» per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 ed in applicazione dell'art. 1, co. 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cioè **nel dichiarato intento, come rilevato dal Giudice Amministrativo, di «trovare una soluzione per “sanare” la posizione di una serie di suoi funzionari che da svariati anni – per l'esattezza: 80 funzionari da più di nove anni; 200 da più di cinque e altri 60 da più di tre anni (che complessivamente costituiscono il 56% delle posizioni dirigenziali attive) – svolgono “egregiamente” (come specificato nella delibera n. 55 del 22.12.2009 del Comitato di Gestione), “incarichi dirigenziali” pur non rivestendo la corrispondente qualifica dirigenziale. Tale abnorme situazione si è determinata per effetto della sistematica e permanente applicazione dell'art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia che attribuiva temporaneamente (ma che è stato via via sempre prorogato con delibere del Comitato di Gestione, ultima delle quali la n. 55 del 22.12.2009), la facoltà di**

*coprire posti dirigenziali vacanti mediante il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale»* (corsivo come da sentenza);

8. – che il Tribunale, nel richiamare la precedente sentenza 1° agosto 2011, n. 6884, ha ribadito «*il dato indiscutibile del contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165/2001*». Sicché – in accordo con l’orientamento già assunto – non resta che confermare quanto già osservato nel precedente più volte richiamato; e cioè che “*una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all’accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto*”» (corsivo come da sentenza);

9. – che le sentenze del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 1° agosto 2011, n. 6884, e 30 settembre 2011, n. 7636, hanno avuto ampio risalto sugli organi di stampa (v., per es., gli articoli apparsi su *IlSole24Ore* e *ItaliaOggi* il 2 agosto 2011 e il 4 ottobre 2011).

#### **Premesso ancora**

10. – Che avverso e per l’annullamento, previa sospensiva, della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 1° agosto 2011, n. 6884, ha proposto ricorso in appello codesta spett.le Agenzia delle Entrate;

11. – che, con ordinanza n. 5199/2011, pronunciata nella C.d.C. del 29 novembre 2011, il Consiglio di Stato, sez. IV, ha accolto l’istanza incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, «*considerato che sussiste il danno grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione della sentenza appellata (ferma ogni migliore valutazione del fumus in sede di esame nel merito della controversia), e ciò in relazione alla funzionalità degli uffici e, quindi, alla correttezza dell’attività amministrativa nel delicato settore dell’amministrazione finanziaria, in tal modo giudicando, nella doverosa comparazione degli interessi*

*coinvolti, prevalente l'interesse pubblico su quello fondante l'azione dell'appellata organizzazione sindacale»;*

12. – che, in altre parole, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado è stata disposta dal giudice di appello nell'esclusiva considerazione del rilievo delle eventuali ripercussioni negative che l'esecuzione della predetta sentenza avrebbe potuto determinare sull'assetto organizzativo e sulla "correntezza" dell'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, assumendo, in sede cautelare, come prevalente il principio della continuità dell'azione amministrativa rispetto ad ogni altra valutazione in ordine alla legittimità delle contestate scelte organizzative, riservata alla sede di merito (per il quale è già stata fissata l'udienza per il giorno 20/3/2012), come è ben precisato nel corpo della motivazione dell'ordinanza cautelare, in cui il Collegio si è riservata «**ogni migliore valutazione del fumus in sede di esame nel merito della controversia**»;

13. – che, sebbene risulti chiaro il senso e la portata dell'ordinanza n. 5199/2011 del 29 novembre 2011, codesta spett.le Agenzia delle Entrate sembra aver inteso la decisione del Consiglio di Stato come una sorta di viatico all'ulteriore conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti, tanto da aver indetto, subito dopo la sua pubblicazione, numerose procedure di interpello per il conferimento degli incarichi in questione;

#### **Considerato**

- Che, nel corso della C.d.C. del 29/11/2011, l'Avvocatura Generale dello Stato ha dichiarato che il Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate, con una deliberazione adottata nell'anno 2010, aveva nuovamente sostituito l'art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione nel suo inciso finale, consentendo il conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti «fino al 31 dicembre 2011»;
- che, da informazioni successivamente assunte, sembra che la delibera in questione sia la n. 40 del 2010, mai pubblicata;
- che, peraltro, nel disporre l'avvio, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5199/2011 del 29 novembre 2011, di procedure di interpello per il conferimento degli ulteriori incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti, codesta spett.le Agenzia non sembra aver tenuto conto della predetta scadenza del 31 dicembre 2011;

- che il *modus operandi* seguito da codesta spett.le Agenzia sembra trovare agevole spiegazione nell'adozione di qualche ulteriore atto deliberativo recante una nuova modifica e/o sostituzione della disposizione di cui all'art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione, tale da fornire una base normativa al perpetuarsi di una simile anomala situazione, che si risolve, di fatto, nell'illegittimo espletamento di mansioni superiori dirigenziali;
- che dell'atto deliberativo in questione, che deve presumersi esistente, non si conoscono gli estremi precisi di riferimento, il contenuto di dettaglio e le motivazioni, non essendo stato sottoposto ad alcuna forma di pubblicazione;
- che il susseguirsi di simili atti deliberativi, anche in pendenza di giudizio, denota in maniera palese l'intenzione di voler proseguire la denunciata illegittima prassi delle mansioni superiori dirigenziali anziché procedere all'individuazione di possibili soluzioni, nel novero di quelle consentite dall'ordinamento, al fine di risolvere un'oramai consolidata e riconosciuta situazione di anomalia organizzativa e gestionale.

#### **Considerato ancora**

- Che, a seguito della pubblicazione della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 1° agosto 2011, n. 6884, codesta spett.le Agenzia delle Entrate doveva procedere ad individuare, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa ed in conformità ai principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod., le soluzioni, organizzative e gestionali, necessarie al fine di superare, in maniera strutturale, quell'anomala situazione costituita dall'ampio e consolidato ricorso al "mansionismo" dirigenziale;
- che la ricerca di simili soluzioni organizzative e gestionali appare ineludibile anche a prescindere dagli esiti del giudizio di appello, dal momento che, confidando codesta spett.le Agenzia delle Entrate sull'accoglimento di motivi di gravame concernenti principalmente questioni preliminari sulla legittimazione e l'interesse a ricorrere della Federazione Dirpubblica, una eventuale pronuncia in tal senso non potrebbe, comunque, mettere in discussione l'accertato *«contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del d. lgs. n.*

165/2001» nonché quanto ancora rilevato dal giudice di primo grado, secondo cui «una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto»;

- che, d'altra parte, anche l'intervenuta sospensione dell'esecutività della sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II, 1° agosto 2011, n. 6884, non è in grado di porre rimedio all'invalidità originaria ed insanabile degli incarichi dirigenziali conferiti in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale;
- che, infatti, la nullità dell'atto di assegnazione dei dipendenti all'esercizio di mansioni superiori al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. art. 52, co. 5, del D.Lgs. n. 165/2001), non richiede alcuna determinazione dell'Agenzia di "presa d'atto" della patologia da cui sono affetti *ab origine* i provvedimenti di conferimento degli incarichi conferiti in favore dei funzionari privi della qualifica dirigenziale;
- che, in particolare, il dover considerare nulli gli incarichi dirigenziali in questione non costituisce attività di esecuzione della sentenza di annullamento della delibera del Comitato di Gestione n. 55 del 22 dicembre 2009, dal momento che i predetti incarichi non sono certo viziati perché, a monte, è illegittimo l'atto deliberativo (come se si trattasse di un'ipotesi di illegittimità derivata), ma sono radicalmente nulli per effetto dell'art. 52, co. 5, ult. cit., il quale contempla una nullità (c.d. testuale) con riferimento alle mansioni superiori assegnate in difetto dei presupposti e delle condizioni tassativamente stabilite dalla legge, essendo, in ogni caso, escluso che le predette mansioni superiori possano estendersi all'esercizio vero e proprio di funzioni dirigenziali;
- che, d'altra parte, il giudice di primo grado non ha dichiarato la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, co. 5, del D.Lgs. n. 165/2001, degli incarichi dirigenziali in questione, posto che la cognizione sulla validità degli atti di conferimento dei predetti incarichi esula dalla giurisdizione del giudice

amministrativo (cfr. art. 63 del D.Lgs. n. 165 ult cit.), ma si è espresso sulla conformità a legge dell'esercizio dell'autonomia normativa e regolamentare da parte dell'Agenzia delle Entrate e, constatato che lo strumento utilizzato per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti non fosse consentito dall'ordinamento, ha censurato la scelta organizzativa che aveva previsto, per l'appunto, l'utilizzo di quello strumento;

- che, in definitiva, nonostante la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, l'Agenzia delle Entrate non può continuare ad avvalersi di uno strumento illecito (tanto da essere sanzionato con la nullità) per la copertura delle posizioni dirigenziali che essa stessa ha contribuito, nel tempo, a rendere vacanti in gran numero;
- che, inoltre, appare gravemente compromessa l'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, dal momento che, come sostenuto dalla stessa difesa erariale in sede di ricorso in appello, sussiste il rischio che «gli avvisi di accertamento già emanati e quelli ancora da emanare, nel rispetto dei termini di prescrizione, da parte dei Direttori provinciali privi della qualifica dirigenziale, possano essere impugnati – e, quindi, annullati dal giudice tributario – per difetto di competenza o carenza di potere del soggetto emanante» (v. pag. 40 del ricorso in appello);
- che, d'altra parte, la questione della legittimità degli atti impositivi adottati da funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale ha già richiamato l'attenzione degli organi di stampa (v., in particolare, l'articolo apparso su *ItaliaOggi* il 4 ottobre 2011);
- che, per le stesse ragioni dinanzi evidenziate, l'intervenuta sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado non è in grado di porre al riparo gli atti esterni adottati dai funzionari preposti agli uffici finanziari competenti da censure di legittimità da parte dei contribuenti per difetto di competenza ovvero per carenza di potere (nel quale caso gli atti impositivi sarebbero da considerarsi addirittura nulli), tanto più che sulle predette censure dovrà pronunciarsi il giudice tributario;
- che, in proposito, deve ancora rilevarsi che l'art. 17, co. 1, lett. *b*), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod., attribuisce alla competenza

esclusiva del personale in possesso della predetta qualifica dirigenziale l'adozione degli atti di rilevanza esterna;

- che, infatti, l'esercizio di funzioni dirigenziali da parte di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale è consentita, in maniera stabile, solo da parte di quei funzionari che avessero acquisito la qualifica di "vice dirigenti", (cfr. l'art. 17-bis, co. 1, ult. periodo, «*i dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17*»), per la quale la contrattazione collettiva non ha ancora provveduto ad istituire la relativa area e che, tuttavia, potrebbe rappresentare un campo in cui codesta spett.le Agenzia delle Entrate potrebbe sperimentare proficuamente la propria autonomia normativa attribuita dall'art. 71 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

#### **Ritenuto**

- Che, nel perseguimento della propria azione di tutela degli interessi collettivi di cui costituisce ente esponenziale, la Federazione Diripubblica intende proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso la delibera del Comitato di Gestione n. 40/2010 e la successiva delibera – di cui non si conoscono gli estremi precisi di riferimento - con la quale ultima si è consentito il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti anche oltre la scadenza del 31/12/2011, delle quali non si conoscono i contenuti e le motivazioni;
- che, infatti, le vicende che hanno riguardato l'art. 24 del Regolamento di amministrazione, consentendo in maniera ampia e diffusa il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti, ha inciso negativamente sugli interessi collettivi dei dirigenti, in considerazione del deprezzamento della qualifica dirigenziale legittimamente conseguita a seguito di concorso, ed incide parimenti in maniera negativa sugli interessi collettivi dei funzionari non in possesso della predetta qualifica dirigenziale, in ragione delle conseguenze negative implicate dall'esercizio illegittimo di mansioni superiori o in base ad un titolo precario nonché in relazione al pregiudizio alle loro aspettative di carriera mediante la partecipazione ad una procedura selettiva per l'accesso alla qualifica dirigenziale legittima, pubblica e trasparente, in modo da far valere, nel confronto concorrenziale, la propria

competenza professionale e culturale nonché le proprie attitudini e capacità all'assunzione delle responsabilità connesse alla qualifica dirigenziale;

- che, ai fini della tutela, anche in sede giurisdizionale, dei predetti interessi collettivi e nel perseguimento delle suddette finalità statutarie, è necessario acquisire la documentazione come indicata in prosieguo ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod.

-:-:- -:-:- -:-:-

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Dirpubblica

### **Diffida**

Codesta spett.le Agenzia delle Entrate dal conferire ulteriori incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, annullando, altresì, l'atto deliberativo da ultimo adottato, di cui non si conoscono estremi precisi di riferimento, il contenuto di dettaglio e le motivazioni, e con il quale è stato modificato e/o sostituito il richiamato art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione e, comunque, autorizzato l'ulteriore conferimento degli incarichi in questione oltre la scadenza del 31/12/2011, con l'avvertenza espressa che, in mancanza di tempestivo riscontro entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della presente, la Dirpubblica sarà nuovamente costretta a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto deliberativo adottato ed a denunciare i fatti di cui in premessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per i profili rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa di cui all'art. 52, co. 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod.

In ogni caso, si riserva di agire dinanzi all'Autorità giudiziaria competente per la tutela, nei modi e termini di legge, dei propri interessi, considerato che i contestati antiggiuridici comportamenti compromettono la realizzazione delle sue finalità statutarie e la tutela degli interessi collettivi di costituisce ente esponenziale.

Nel contempo, la Dirpubblica

### **Chiede**

Disporsi, con urgenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, e succ. int. e mod., l'accesso ai documenti amministrativi di seguito indicati, chiedendone sin d'ora estrazione di copia:

1. - delibera del Comitato di gestione n. 40 del 2010 corredato dalla relativa proposta di deliberazione, dell'eventuale relazione istruttoria ed ogni altro

atto o documento propedeutico all'attività deliberativa del predetto Comitato di gestione;

2. - delibera del Comitato di gestione con il quale è stato modificato e/o sostituito l'art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione e, comunque, autorizzato l'ulteriore conferimento degli incarichi in questione oltre il 31/12/2011, corredato dalla relativa proposta di deliberazione, dell'eventuale relazione istruttoria ed ogni altro atto o documento propedeutico all'attività deliberativa del predetto Comitato di gestione;
3. - note di trasmissione dei predetti atti deliberativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 300/1999;
4. - atti di approvazione e/o eventuali rilievi e/o considerazioni formulati dall'Ufficio per il Coordinamento Legislativo – Finanze e/o da altro ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze al quale sono demandate le funzioni in materia di vigilanza sulle Agenzie fiscali ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 cit.

Si riserva, quindi, di integrare la presente istanza di accesso ai documenti amministrativi ove si rendesse necessario dall'esame dei documenti già richiesti e resta in attesa della comunicazione del nominativo del responsabile del presente procedimento, della data, dell'ora e del luogo in cui dovranno avvenire le operazioni di accesso alla richiesta documentazione, con l'avvertenza espressa che, elasso inutilmente il termine di legge di 30 gg., verrà adita l'Autorità giudiziaria competente per la tutela degli interessi dell'istante ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta.

**Dott. Giancarlo Barra**  
Segretario Generale della Federazione Diripubblica

**Dott. Giovanni Inglese**  
Responsabile  
del Dipartimento Diripubblica "Amministrazioni ed  
Enti della Fiscalità"

**avv. Carmine Medici**

**Posteitaliane**

Kit Raccomandata 1 PdC - Ed. 4.0 02/10

**raccomandata 1**  
con prova di consegna

RP



05226097060-2

Fraz. 64031  
Causale: RP  
Peso gr.: 86  
Codice : 052260970602  
Lettera Standard

Operaz. 0114  
02/01/2012 11:59  
Importo € 9,08

CARTA COPIATIVA - VERIFICARE LA LEGGIBILITÀ DEI DATI RIPORTATI

<b>Mittente</b>	<b>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE</b> <small>COGNOME, NOME O RAG. SOCIALE</small>	
	<b>VIA GIORGIONE n° 159</b> <small>VIA, PIAZZA E CIVICO</small>	
	<b>00147</b> <small>C.A.P.</small>	<b>ROMA</b> <small>Località</small>
		<small>Provincia</small>
<b>Destinatario</b>	<b>AVV. CARMINE MEDICI</b> <small>COGNOME, NOME O RAG. SOCIALE</small>	
	<b>VIA ENILE F. NAPOLITANO n° 103</b> <small>VIA, PIAZZA E CIVICO</small>	
	<b>80035</b> <small>C.A.P.</small>	<b>NOLA</b> <small>Località</small>
		<small>Provincia</small>
<small>Il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le Condizioni Generali di Contratto esposte e disponibili in forma integrale nell'Ufficio Postale nonché pubblicate sul sito internet <a href="http://www.poste.it">www.poste.it</a> e riportate per estratto sul retro della copia per il mittente del presente modulo, e di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.</small>		
<small>Data</small> _____ <small>Firma per esteso del mittente</small> <i>Giuseppe Napolitano</i>		
<small>Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente accetta espressamente le seguenti clausole: ART. 1.4 (OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO), ART. 5.1 (SERVIZIO ACCESSORIO OPZIONALE), ART. 11.3, 11.5, 11.6 (RECLAMI E RISTORI), ART. 12 (OBBLIGHI DEL CLIENTE), ART. 13.3, 13.5 (RESPONSABILITÀ DI POSTE), ART. 14.1 (MODIFICHE), ART. 15 (FORO COMPETENTE).</small>		
<small>Data</small> _____ <small>Firma per esteso del mittente</small> <i>Giuseppe Napolitano</i>		
<b>ATTENZIONE: verificare la corretta leggibilità dei dati riportati sulle copie sottostanti.</b>		

2 - COPIA PER IL MITTENTE